

STATUTO

ARTICOLO 1

In data 30 marzo 2006 è costituita una libera associazione, con la denominazione Associazione Veneziana Camperisti con sede legale, operativa e recapito postale in Mogliano Veneto (TV) via Tintoretto n. 11 int. 5.

L'associazione è apartitica e senza scopo di lucro (no profit).

ARTICOLO 2

Il presente statuto e il regolamento elettorale, sono modificabili con delibera dei soci riuniti in assemblea a maggioranza straordinaria dei due terzi dei presenti.

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 3

Lo scopo dell'associazione è quello di riunire persone diverse per età, cultura, etnia, provenienza geografica per diffondere i principi della civile convivenza, della tolleranza e dell'integrazione.

Si perseguono pertanto la promozione della socializzazione e dell'amicizia, anche attraverso attività sportive, ricreative, manifestazioni all'aria aperta, a contatto con la natura e viaggi organizzati; si perseguono la salvaguardia del patrimonio ambientale, storico, culturale.

L'associazione ha per scopo poi la promozione di iniziative tese all'armonico sviluppo della pratica del turismo itinerante, in qualsiasi forma, per qualsiasi età, per qualsiasi condizione sociale ed economica, nella prospettiva di un rapporto corretto con l'ambiente e di un rigoroso rispetto di esso, in sinergia con la Protezione Civile.

Per il raggiungimento di tali finalità:

a) promuove e tutela l'attività del turismo itinerante, incentivando l'associazionismo ricreativo e culturale anche sotto l'aspetto agonistico ed ausiliario di attività sportive e della propaganda turistica;

agevola forme di cooperazione tra i soci.

sollecita la collaborazione degli operatori pubblici e privati del settore per la realizzazione delle attività sociali; delle realizzazioni di apposite aree di sosta inoltre cura e promuove relazioni con enti pubblici in particolare comuni, province e Regioni e enti territoriali, collaborando con gli stessi per lo sviluppo del turismo itinerante promuove la pubblicità delle proprie attività mediante il coinvolgimento dei mass-media, pubblicazioni on line e riviste di settore.

promuove lo studio di aspetti giuridici che riguardano i camperisti come utenti di servizi, come consumatori e come turisti, promuove la tutela giuridica dei camperisti .

promuove fiere e manifestazioni del settore e del tempo libero, oltre a divulgare la filosofia del turismo itinerante.

L'associazione non ammette discriminazioni basate sulle idee politiche, sulla cultura, l'etnia e l'estrazione sociale delle persone, proponendosi come associazione democratica, apolitica e apartitica.

ARTICOLO 4

L'associazione è a tempo indeterminato.

Lo scioglimento deve essere approvato a maggioranza dei presenti dall'assemblea.

La deliberazione di scioglimento destinerà i beni ed il denaro residui ad altre associazioni benefiche, con finalità di aiuto ai bisognosi o di sostegno della ricerca scientifica per la lotta alle malattie.

Il presidente, in tale eventualità, assumerà la carica di liquidatore, con l'obbligo di provvedere entro 90 giorni (eventualmente prorogabili) all'espletamento di tutte le formalità di legge, e di provvedere alla devoluzione dei beni.

ARTICOLO 5

L'associazione è formata dai soci che pagano la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo dietro ratifica dell'assemblea, e prestano la loro opera per il conseguimento dei fini sociali a titolo gratuito.

La qualità di socio implica il versamento della quota associativa al momento dell'iscrizione, quota valida per l'anno in corso, inteso come anno solare.

I soci tesserati sono affiancati, con gli stessi diritti e doveri, dai soci aggregati, come identificati nel successivo art. 6

ARTICOLO 6

I soci in regola che abbiano pagato la quota annuale associativa partecipano di diritto all'assemblea con diritto di eleggere e di essere eletti ad ogni carica sociale.

Gli stessi diritti di partecipare alle assemblee, di eleggere e di essere eletti vengono estesi ad un membro dell'equipaggio di ciascun socio, indicato dallo stesso, previa iscrizione del nominativo in apposito elenco, annualmente aggiornato a cura del Direttivo e custodito nei documenti dell'associazione. I nominativi indicati da ogni socio, iscritti come sopra nell'apposito elenco, sono denominati SOCI AGGREGATI e, come tali ed a tutti gli effetti del presente statuto, assumeranno gli stessi diritti e doveri attribuiti ai soci iscritti.

ARTICOLO 7

La domanda di ammissione all'associazione, il cui accoglimento attribuisce la qualità di socio, deve essere redatta su apposito modulo.

Il consiglio direttivo si riserva di vagliarla insindacabilmente.

L'eventuale reiezione deve comunque essere motivata.

In caso di ammissione, il neo socio dovrà versare la quota associativa, da intendersi relativa all'anno sociale in corso, qualunque sia il momento in cui avviene l'iscrizione.

In caso di reiezione della domanda, il tesoriere provvederà a restituire la quota eventualmente già versata.

Articolo 8

La qualità di socio si perde:

per morte;

per dimissioni;

per radiazione;

per sospensione;

per mancato versamento della quota annuale entro il giorno 31 Gennaio di ogni anno.

La sospensione implica una perdita solo temporanea della qualità di socio, per una durata massima non superiore a tre mesi.

La radiazione può essere pronunciata dal collegio probivirale solo per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi:

l'aver commesso nei confronti di un altro socio un fatto previsto dalla legge come reato.

l'aver offeso un altro socio a causa della sua diversità culturale, sociale, etnica, politica.

l'aver compiuto maltrattamenti o crudeltà di qualsiasi genere nei confronti degli animali, o l'aver compiuto atti tali da compromettere anche solo potenzialmente la salute o la vita dell'animale .

l'aver compiuto atti tali da compromettere anche solo potenzialmente l'ambiente.

l'aver compiuto atti tali da compromettere anche solo potenzialmente il patrimonio storico, culturale e architettonico italiano o straniero.

l'aver denigrato l'immagine dell'associazione.

l'aver posto in essere ogni altro comportamento segnalato al Consiglio direttivo e comunque dannoso per l'associazione o per i suoi soci e comunque giudicato tale dal Consiglio direttivo.

L'esclusione ha effetto a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di radiazione.

Il provvedimento di radiazione deve essere motivato a pena di nullità assoluta ed insanabile.

Avverso il provvedimento di sospensione e di radiazione è ammesso ricorso al collegio probivirale, che giudica insindacabilmente.

ARTICOLO 9

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote sociali e da qualsiasi lascito o liberalità ricevuto da privati e non è divisibile tra i soci.

Le erogazioni liberali in denaro sono accettate dal Consiglio Direttivo con deliberazione, purchè non contenenti condizioni, oneri o clausole contrari alle finalità ed ai principi dell'associazione.

I lasciti testamentari sono accettati dal consiglio direttivo con beneficio d'inventario e con provvedimento scritto.

I lasciti testamentari non potranno essere accettati se contenenti condizioni, oneri o clausole contrari alle finalità ed ai principi dell'associazione.

Il consiglio direttivo delibera poi sull'utilizzazione e sulla destinazione dei lasciti e delle liberalità accettati.

La deliberazione del direttivo deve essere poi ratificata dall'assemblea dei soci.

Il presidente dell'associazione compie i relativi atti giuridici, ed ha la rappresentanza dell'associazione a questo fine.

ARTICOLO 10

Il patrimonio, composto come indicato all'art. 9, è destinato al perseguimento delle finalità sociali così come specificate nei bilanci preventivi.

Tali introiti andranno depositati a nome dell'Associazione Veneziana Camperisti su un conto corrente bancario o postale, ovvero su un libretto bancario o postale a questa intestato.

Le operazioni di versamento e prelievo sono consentite solo al presidente e al tesoriere, a firma disgiunta fino all'importo di euro 2.000,00. Oltre sarà necessaria la firma congiunta di entrambi.

ARTICOLO 11

Annualmente il consiglio direttivo stabilisce l'ammontare della quota di iscrizione.

La quota sociale e' per equipaggio,per anno solare,scadendo ogni 31 Dicembre a prescindere dal momento in cui sia stata versata e registrata.

ARTICOLO 12

Il tesoriere deve provvedere alla stesura di una bozza di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno, in tempo utile per essere sottoposto all'esame del consiglio direttivo, che se ne assume la piena responsabilità.

Il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del consiglio direttivo, deve essere affisso alla bacheca dell'associazione 20 giorni prima dell'assemblea generale dei soci.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 13

Sono organi dell'associazione:

- 1 (l'assemblea generale dei soci
- 2 (il consiglio direttivo
- 3 (il presidente
- 4 (il vice presidente
- 5 (il tesoriere
- 6 (collegio dei Probi viri

L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 14

L'assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci, tesserati ed aggregati, in regola col tesseramento

e con gli obblighi sociali.

L'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

1 (elegge il Consiglio Direttivo;

2 (elegge il Collegio dei Provirvi e il tesoriere;

3 (delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo;

4 (approva i programmi annuali di massima su proposta del Consiglio Direttivo;

5 (delibera sugli argomenti di sua competenza.

ARTICOLO 15

L'assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal presidente per l'approvazione dei bilanci, e si riunisce entro il mese di marzo.

L'assemblea in seduta straordinaria è poi convocata: ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno; su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci in regola col tesseramento.

La convocazione avviene mediante SMS, e-mail o comunicazione scritta ai soci, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, degli argomenti all'ordine del giorno.

Alla comunicazione è allegato modulo per delegare un altro socio a partecipare all'assemblea e a votare.

Gli iscritti all'assemblea non possono presentare e rappresentare più' di due deleghe.

Nel caso il socio non abbia una casella di posta elettronica, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto e dal seguente regolamento elettorale saranno fatte a mezzo di posta ordinaria.

Nel caso di necessità di riunione in seconda convocazione, questa si terrà almeno un'ora dopo lo scioglimento della prima convocazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente.

ARTICOLO 16

L'assemblea dei soci, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la metà più uno dei soci in regola col tesseramento. In seconda convocazione senza vincoli numerici di presenza.

Le deliberazioni vengono assunte, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, con la maggioranza dei votanti.

ARTICOLO 17

Per le deliberazioni concernenti le modifiche allo statuto, è competente l'assemblea generale dei soci in convocazione straordinaria, le cui deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Ogni socio può delegare un altro socio a votare per lui, attraverso modulo inviato ad ogni socio per posta unitamente alla convocazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 18

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti a scrutinio segreto dai soci in regola col tesseramento e dai soci aggregati.

In caso di dimissione o decadenza di un membro del Direttivo subentrano i non eletti, in ordine decrescente di voti ottenuti.

Il Consiglio delibera a maggioranza.

Il consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'assemblea generale dei soci, elegge a scrutinio segreto il Presidente dell'associazione, il vicepresidente ed il tesoriere.

Il presidente dell'associazione è anche presidente del consiglio direttivo.

ARTICOLO 19

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno sette giorni prima della data di riunione, per iscritto.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo della convocazione qualora un membro del Consiglio Direttivo risulti assente dalle riunioni del Consiglio per tre sedute consecutive, senza provvedere a giustificarsi, può essere dichiarato decaduto dagli altri membri del Consiglio.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo, entro i primi tre mesi dell'anno predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nonché il bilancio di previsione in tempo utile per presentarli all'assemblea ordinaria generale come previsto dallo statuto.

Il presidente

ARTICOLO 21

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione.

Egli può compiere tutti gli atti non riservati espressamente all'assemblea generale dei soci al Consiglio Direttivo ed è investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari.

ARTICOLO 22

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, rappresenta l'associazione nelle manifestazioni ufficiali e, nel caso di suo impedimento, delega il vicepresidente, che ne esercita i poteri in caso di assenza, o rilascia altre deleghe per eventuali altri incumbenti.

Il vicepresidente

ARTICOLO 23

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio dei suoi poteri, e lo sostituisce nei casi di suo impedimento.

IL TESORIERE

ARTICOLO 24

Il tesoriere è preposto a ricevere le quote sociali e ad effettuare pagamenti in accordo anche verbale con il Presidente, redige il rendiconto, registrando entrate e uscite

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 25

Il compito di dirimere e decidere le controversie tra l'associazione e i soci, tra i soci tra di loro, nonché i procedimenti disciplinari a carico dei soci per cattivo comportamento di cui all'art. 8 spetta al collegio dei probiviri.

Il collegio è composto da tre membri effettivi più due supplenti, tutti eletti a scrutinio segreto dall'assemblea generale dei soci.

Requisito per essere proboviro è l'assenza di condanne penali o di carichi pendenti.

All'interno il collegio elegge il proprio presidente.

Le procedure disciplinari nei confronti dei soci sono deferite al collegio probivirale da parte del consiglio direttivo, mediante lettera scritta.

Dalla suddetta procedura disciplinare scaturiscono i seguenti provvedimenti disciplinari: richiami verbali o scritti, riservati o palesi; la sospensione dalla qualità di socio; la radiazione dall'associazione.

Il collegio probivirale fornisce anche l'interpretazione autentica delle norme dello statuto.

ARTICOLO 26

Il segretario dell'associazione viene nominato e revocato dal Presidente.

Il segretario dispone gli atti necessari per il regolare funzionamento dell'Associazione secondo le delibere degli organi associativi e risponde al Presidente.

Egli può essere nominato all'infuori del Consiglio Direttivo, ma comunque tra i soci.

IL GRUPPO OPERATIVO

ARTICOLO 27

Il Gruppo Operativo è composto dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri.

Viene convocato dal Presidente almeno sette giorni prima della data di riunione per iscritto.

Il Gruppo Operativo predispose i programmi di massima dell'attività sociale.

Delibera a maggioranza dei presenti su tutti gli argomenti che riguardano la vita dell'associazione, nonché su tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, dando mandato per l'esecuzione ad uno o più di essi.

ARTICOLO 28

Tutti gli addetti alle cariche sociali rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di morte, radiazione, dimissioni di uno dei titolari di cariche sociali, si procede alla surroga con il primo dei non eletti, e così via.

ARTICOLO 29

Gli esercizi sociali, le cariche sociali e i bilanci decorrono dal primo del mese di gennaio di ogni anno solare al 31 dicembre.

LIBRI, SCRITTURE E VERBALI

ARTICOLO 30

L'associazione tiene, sotto forma cartacea o informatica,

le scritture contabili, i verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'assemblea generale dei soci, del consiglio direttivo, del collegio dei probi viri.

I documenti o i file sono visibili a tutti i soci che ne facciano motivata istanza scritta.

ARTICOLO 31

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, che assumono perciò carattere secondario e suppletivo.

REGOLAMENTO ELETTORALE

L'elezione del consiglio direttivo, del collegio probivirale e del presidente, deve avvenire entro il mese di dicembre dell'anno di scadenza del mandato.

Per l'elezione del consiglio direttivo e del collegio probivirale viene costituito un comitato elettorale, composto di tre membri effettivi e due supplenti. Esso costituisce espressione del Consiglio Direttivo in carica. I soci che siano titolari di altre cariche in seno all'associazione non possono far parte del comitato elettorale.

I tre membri effettivi eleggono tra loro il presidente del collegio elettorale ed il segretario del collegio elettorale. Il rimanente membro assume l'incarico di scrutatore. I membri supplenti sono chiamati a sostituire i membri effettivi dimissionari nello stesso ordine con cui sono stati nominati. Il seggio elettorale è regolarmente costituito con la presenza del suo presidente o di un suo delegato scelto tra gli scrutatori e di almeno uno scrutatore.

Il presidente del collegio elettorale è il responsabile del corretto andamento delle operazioni di voto e di scrutinio; ne assicura la massima correttezza e segretezza, risponde del suo operato al consiglio direttivo. Il presidente si avvale dell'opera del segretario del comitato elettorale per quanto a questi compete e della collaborazione degli scrutatori.

Le schede per la votazione sono costituite da un modello prestampato, contenente sull'angolo in alto a destra la sigla in originale del Presidente del comitato elettorale. su apposito foglio uso bollo il presidente annota il numero di schede predisposte per la votazione. E' necessario, inoltre, per la validità delle operazioni elettorali, che sia predisposta, prima dell'inizio di queste, un'urna elettorale.

Le operazioni di voto si svolgeranno presso la sede dell'associazione, in Mogliano Veneto (Treviso) via Tintoretto, n. 11/5.

Esaurite le votazioni si procede allo spoglio delle schede: su un foglio uso bollo si indicheranno: la data della votazione; l'organo dell'associazione per il quale si procede ad elezione; il numero di schede votate a favore di ciascun candidato, il numero di schede bianche, il numero di schede nulle.

Tutti i soci riceveranno nelle forme sopra previste, in allegato alla lettera di convocazione dei comizi elettorali, una scheda da compilare e rispedire all'associazione.

Qualora più candidati ottengano lo stesso numero di voti, risulteranno eletti *ipso iure*: il candidato con la data d'iscrizione, regolarmente rinnovata, più vecchia nel tempo; in caso di situazione di uguaglianza, il candidato con l'età anagrafica maggiore.

I risultati dello spoglio sono immediatamente comunicati al presidente del consiglio direttivo, che provvede a convocare gli organi eletti entro dieci giorni dalla data dello scrutinio.

Ad ogni tornata elettorale, ogni socio si può candidare ad una carica soltanto.

Ultimo aggiornamento (Domenica 20 Novembre 2011 19:18)